

Il diritto di accesso agli atti di adozione degli strumenti urbanistici

lunedì 14 settembre 2009

Ultimo aggiornamento lunedì 14 settembre 2009

di Dario Meneguzzo

Il Consiglio di Stato con la decisione 31 luglio 2009, n. 4838 ha precisato i limiti del diritto di accesso nei confronti degli atti dei procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici. In primo luogo, ha escluso che le disposizioni generali sull'accesso contenute nella legge 241 del 1990 trovino applicazione a questi procedimenti, in quanto l'art. 24, comma 1, lett c) della legge 241/90 esclude il diritto di accesso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, "per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione". In secondo luogo, ha chiarito che nei confronti degli atti dei procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici continua a trovare applicazione l'art. 9, comma 1, della legge urbanistica n. 1150 del 1942 (che disciplinava il diritto di accesso agli atti di pianificazione ancora prima della legge 241 del 1990), il quale stabilisce che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione". In terzo luogo, ha precisato che l'art. 9, comma 1, della legge n. 1150 del 1942 prevede soltanto la possibilità di prendere visione degli atti, cosicchè deve essere escluso il diritto di estrarre copia dei documenti amministrativi relativi all'adozione.

avv. Dario Meneguzzo